



REGIONE MOLISE

*DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO,
MOBILITA' E RISORSE NATURALI
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE
FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE*
Ufficio "Vigilanza Produzioni Ecosostenibili, Prodotti
Fitosanitari, Ricerca"



Via Nazario Sauro,1- 86100 Campobasso-tel.0874-429484 fax 0874-429430/468
Via Morrone, 48 Larino (CB) Tel. 0874-824617
regionemolise@cert.regione.molise.it

Oggetto: Articolo 8 del Decreto Legislativo n. 150/2012, punto A.1.5 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi (PAN), adottato con D.INM. 22 gennaio 2014 - Paragrafo 3.2 della DGR n.90/2015 - Requisiti di accesso per la partecipazione ai corsi di formazione per il rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Richiesta nota n. 59157 del 23-05-2017 dell'Ordine dei tecnologi alimentari -

Al Sig. Presidente dell'Ordine dei Tecnologi
Alimentari del Molise

Dott. Emilio Ivano Germano

c/o Via Carducci, 88Q

86100 CAMPOBASSO

PEC: otamolise@legalmail.it

e p.c.

Al Servizio UOC Igiene Alimenti e Nutrizione
del Dipartimento di Prevenzione dell'ASREM
sian.termoli@asrem.org

TERMOLI

Al Servizio Prevenzione, Veterinaria e
Sicurezza Alimentare della Direzione Generale
della Salute

S E D E

Con nota prot. n. 59157/2017, l'Ordine dei Tecnologi Alimentari del Molise, ha chiesto a questa Amministrazione di chiarire se, i laureati in Scienze e Tecnologie Alimentari, abbiano diritto a partecipare ai **corsi di formazione** per il conseguimento del certificato di abilitazione all'attività di consulenza per l'uso sostenibile dei PF, divenuto obbligatorio dal 26 novembre 2015, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, attuativo della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'uso sostenibile dei pesticidi.

Il quesito posto, si ritiene trovi soluzione nell'interpretazione dell'art. 8, comma 3 del citato D. Lgs. 150/2012, secondo il quale, *“il certificato di abilitazione all'attività di consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale”*.

Altresi, il punto A.1.5 del PAN e il paragrafo 3.2 dell'allegato 1 alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 9 marzo 2015 *“Disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto ed alla consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura”*, secondo il quale le Regioni e le Province Autonome sono le autorità competenti per l'attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle abilitazioni di cui al comma 2, che stabiliscono i requisiti di ammissione ai corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione per l'attività di consulente, i titoli di studio di cui all'art. 8, comma 3 del succitato decreto legislativo, ovvero diplomi o lauree in discipline agrarie e forestali.

Da tutti gli atti normativi nazionali e regionali emerge chiaramente che, per accedere ai corsi di formazione di che trattasi ai fini del conseguimento del relativo certificato di abilitazione, è necessario possedere il diploma o la laurea in discipline agrarie e forestali. Nessuna disposizione di legge richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio e/o quelli ad esso equipollenti ex lege, per l'ammissione ai corsi di formazione, lasciando all'interpretazione del dato testuale *“discipline agrarie e forestali”* che, evidentemente, deve tener conto dei contenuti del titolo di studio in possesso dei potenziali candidati e del pubblico interesse.

Preso atto:

- che i laureati in Scienze e Tecnologie alimentari, triennale e magistrale, fanno parte dell'area 07 *“Scienze agrarie e veterinarie”* - Macrosettore 07/F1 e delle classi di laurea L26 e LM 70 in Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali afferenti ai Dipartimenti di Agraria delle Università italiane;
- che i corsi di laurea L26 e LM70 forniscono conoscenze e capacità professionali in grado di garantire, a partire dalla produzione delle materie prime, la sicurezza, la qualità e la salubrità degli alimenti a tutela del consumatore, in linea con gli obiettivi perseguiti dalla Direttiva 2009/128/CE, dal D. Lgs. n.150/2012 e dal PAN;
- che il corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari, triennale e magistrale, prevede in particolare il corso in Patologia vegetale, settore concorsuale SC 07/D1, afferente al settore scientifico- disciplinare (SSD) AGR12;
- delle specifiche attività che rientrano nelle competenze del tecnologo alimentare previste all'articolo 2 della Legge 59 del 18.01.1994 *“Ordinamento della professione di tecnologo alimentare”*,

questo Servizio esprime l'avviso che, nelle more di un eventuale disposto da parte dei Ministeri competenti, i laureati in Scienze e Tecnologie alimentari delle classi di laurea LM 70 e L26 debbano essere ammessi a partecipare al corso di formazione ai fini dell'abilitazione all'attività di consulente per l'uso sostenibile dei PF.

Parimenti, si esprime l'avviso che gli stessi laureati debbano essere esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per utilizzatori professionali, così come stabilito al paragrafo A.1.7 del PAN: *“sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.”*

Quanto sopra evidenziato, è riferito esclusivamente all'oggetto della richiesta di che trattasi, rimandando alla singola fattispecie le ulteriori valutazioni di cui ai paragrafi nn. 5 e 7 dell'All. 1

alla DGR n. 90/2015 e fatti salvi, ovviamente, eventuali diversi atti applicativi emanati dalle autorità competenti individuate dalla stessa, rappresentate dal Servizio Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, nonché dall'UOC SIAN del Dipartimento Unico della Prevenzione.

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Nicolina DEL BIANCO
**Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82**